

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO- VENATORIA E FAUNISTICA

ART. 1 FINALITA'

L'attività di vigilanza ittico-venatoria e faunistica che si esplica attraverso funzioni e attività finalizzate alla informazione, prevenzione e controllo in materia di leggi, regolamenti e ordinanze poste a tutela della fauna e al corretto svolgimento dell'attività venatoria e della pesca, nonché alla repressione delle infrazioni nella materia stessa, viene istituzionalmente svolta dagli ufficiali e agenti del corpo di "Polizia Provinciale" che rivestono, ai sensi di legge, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il presente regolamento disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria che, a supporto e in sinergia con quella istituzionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, viene svolta dalle Guardie volontarie provinciali (GVP) e dalle Guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche.

ART. 2 COORDINAMENTO OPERATIVO

Il coordinamento operativo dell'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria, è affidato al Comandante della Polizia Provinciale, o suo delegato, e viene esercitato anche mediante ufficiali di Polizia Provinciale dislocati sul territorio.

Il Comandante, o suo delegato, stabilisce il piano di operatività mensile in cui opereranno le Guardie Volontarie; acquisisce i processi verbali e, previa verifica della loro regolarità, provvede al successivo inoltro agli uffici competenti.

ART. 3 GUARDIE VOLONTARIE PROVINCIALI

Le Guardie Volontarie Provinciali (GVP), collaborano e affiancano la Polizia Provinciale nello svolgimento del servizio istituzionale, nell'ambito delle linee generali di coordinamento di cui al presente regolamento.

Il conferimento della qualifica di GVP è attribuito, mediante atto del dirigente del Settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca", a coloro che abbiano partecipato ai corsi istituiti dalla Provincia di Sondrio, o da altri soggetti e riconosciuti equipollenti, e abbiano superato l'esame finale e uno specifico test psico - attitudinale.

L'elenco delle Guardie Volontarie provinciali è tenuto presso la Polizia Provinciale.

Alle guardie volontarie vengono assegnate uniformi e strumenti operativi, nonché eventuali autovetture di servizio se nelle disponibilità finanziarie della Provincia. L'amministrazione provinciale si fa carico di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi.

In particolare, le GVP:

- operano esclusivamente in collaborazione e affiancamento del personale della Polizia Provinciale e, comunque, sempre secondo le direttive dello stesso;
- nel rispetto delle indicazioni operative del Comandante della Polizia Provinciale, o suo delegato, possono essere impiegate a sostegno delle attività gestionali e complementari del servizio "Caccia e pesca" della Provincia.

Le GVP, autorizzate con decreto dirigenziale allo svolgimento delle loro funzioni, non possono svolgere anche funzioni in nome e per conto di associazioni ittico-venatorie, ambientaliste e agricole, pur potendone essere iscritte.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le Guardie Volontarie sono impegnate nell'attività di vigilanza di supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, tenuto conto della consistenza organica di quest'ultima, dell'ampiezza e della varietà del territorio provinciale, del numero di esercenti l'attività ittica e quella venatoria.

Nel caso in cui la pattuglia sia formata da agenti di Polizia Provinciale e Guardie Volontarie, il Responsabile della pattuglia, cui competono le decisioni in ordine agli itinerari e alle modalità di espletamento del servizio, è l'agente di Polizia Provinciale preposto.

ART. 5 COMPITI DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

La vigilanza volontaria si esplica mediante attività tendenti a:

- svolgere vigilanza ittico-venatoria, ai sensi dell'art. 27, 2° comma, della legge 157/92 e dell'art. 148 della L.R. n. 31 del 05.12.2008, concorrendo alla protezione del territorio e dell'ambiente, mediante azioni volte alla prevenzione delle violazioni alla normativa che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca in acque interne;
- concorrere all'accertamento delle violazioni nelle materie di cui al punto precedente comportanti l'applicazione di sanzioni;
- collaborare, su richiesta, all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia, anche mediante interventi di vigilanza nei luoghi ove siano in svolgimento manifestazioni finalizzate alla diffusione della conoscenza della fauna selvatica e delle tradizioni ittico-venatorie, nonché mediante interventi presso le scuole per la diffusione di informazioni concernenti sia il corretto svolgimento delle attività di caccia e di pesca, sia il corretto utilizzo del bene ambiente;
- costituire un supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico/ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di:
 - censimento, cattura e immissione della fauna selvatica;
 - controllo e contenimento selettivo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita che siano di pregiudizio alla salute pubblica, alle colture agricole, alla piscicoltura, al patrimonio storico-artistico, con particolare riferimento all'anomala diffusione di specie alloctone;
 - delimitazione di aree destinate a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura mediante apposizione delle relative tabelle;
 - recupero e gestione della fauna selvatica ferita o inabile;
 - controllo degli allevamenti di fauna selvatica;
 - semine ittiche;
- promuovere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
- collaborare con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri di carattere ecologico-ambientale;

ART. 6 REGOLE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza volontaria si attua nella stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme regolamentari provinciali.

Possono svolgere il servizio di Vigilanza Volontaria esclusivamente le guardie in possesso dei requisiti di legge e dello specifico decreto dirigenziale di autorizzazione.

In particolare, le Guardie Volontarie:

- compilano con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, curando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome; in particolare al termine del servizio compilano il rapporto di servizio giornaliero e ne curano la trasmissione al referente indicato dalla Provincia entro la settimana successiva;
- compilano l'eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sul modello rilasciandone copia, ove possibile, al contravvenzionato previa firma apposta dallo stesso, e ne trasmettono tempestivamente copia al referente indicato dalla Provincia;
- osservano scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- per esigenze di sicurezza e coordinamento, nonché per garantire il rispetto del segreto d'ufficio, durante lo svolgimento del servizio non possono essere accompagnate o supportate da persone terze rispetto al servizio stesso, così come non possono trasportare persone terze sui veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio;
- mantengono un comportamento irreprensibile con gli agenti provinciali e con le persone con cui vengono in contatto per ragioni del servizio svolto;
- mantengono un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;
- nell'esercizio delle proprie funzioni, prima di procedere a qualunque richiesta e/o contestazione, si qualificano mediante l'esposizione ben visibile dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- nell'esercizio delle proprie funzioni indossano l'uniforme fornita dall'amministrazione provinciale, caratterizzata unicamente da fregi, distintivi e mostrine proprie della stessa e che dovrà differenziarsi da quella in dotazione alla Polizia Provinciale; in ogni caso non è consentito indossare o esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi di corpi militari e/o civili o che possano ingenerare confusione con gli stessi; l'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal comandante del corpo di "Polizia provinciale";
- partecipano ai corsi di aggiornamento e di formazione eventualmente organizzati dalla Provincia, comprese le riunioni di servizio;
- segnalano per iscritto al referente individuato dalla Provincia, per quanto di competenza, ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente faunistico alla cui tutela sono chiamati a concorrere;
- durante lo svolgimento del servizio di vigilanza non possono portare armi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento della Provincia di Sondrio per il controllo della fauna selvatica e inselvatichita ed in occasione degli interventi autorizzati per i quali si ravvisi la possibilità di abbattimento eutanasico di fauna selvatica;
- non svolgono alcuna attività venatoria e/o di pesca durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

ART. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ferme restando le responsabilità civili e penali, per fatti o comportamenti commessi durante l'espletamento del servizio, l'inosservanza e/o la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento alle regole di cui al precedente art. 6, comporterà, in funzione della gravità del fatto o comportamento, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. sospensione temporanea fino a sei mesi dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria;
- d. revoca dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

In applicazione a quanto previsto dall'art. 1 R.D.L. 1952/35 e dalle vigenti norme che regolano la materia delle Guardie Giurate (Regolam. Esec. T.U.L.P.S.), il presente Regolamento viene trasmesso per competenza al Prefetto e al Questore della provincia di Sondrio.